Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 gennaio 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. **1251**.

Regolamento per i concorsi di passaggio di carriera dell'Amministrazione degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Ammissione al concorso*)

Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a ispettore amministrativo, gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri che:

a) abbiano la qualifica di cancelliere capo o equiparata; ovvero,

b) abbiano la qualifica di cancelliere principale o equiparata e almeno cinque anni di effettivo servizio in essa; ovvero,

c) abbiano la qualifica di cancelliere principale equiparata e siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione alla carriera direttiva amministrativa.

Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a cancelliere principale o assistente commerciale principale gli impiegati della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri che:

a) abbiano la qualifica di coadiutore superiore; ovvero,

b) abbiano la qualifica di coadiutore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio in essa; ovvero;

c) abbiano la qualifica di coadiutore principale e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado prescritto per l'ammissione alla carriera di concetto per la quale si concorre.

Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a coadiutore principale gli impiegati delle carriere ausiliarie e gli operai dell'Amministrazione degli affari esteri che:

a) abbiano, se appartenenti alle carriere ausiliarie, almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera; ovvero,

b) siano capi operai o operai specializzati; ovvero,

c) siano operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; ovvero,

d) siano operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere *a*), *c*) e *d*) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni delle carriere per le quali i candidati concorrono e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.

Art. 2.

(*Annualità dei concorsi e domanda di ammissione*)

I concorsi sono banditi ogni anno entro il mese di febbraio per i posti disponibili al 31 dicembre precedente.

I decreti che bandiscono i concorsi sono pubblicati sul « Foglio di Comunicazioni » del Ministero.

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere fatte pervenire dagli interessati alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il 31 marzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Art. 3.

(*Programmi di esame*)

Gli esami tendono ad accertare, oltre alla preparazione professionale, l'attitudine dei concorrenti allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera cui aspirano.

1. — *Per il passaggio alla carriera direttiva amministrativa*, gli esami si articolano in tre prove scritte ed una orale aventi carattere teorico pratico e vertenti sulle

materie che formano oggetto di prova obbligatoria secondo il regolamento che disciplina il pubblico concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera. Almeno una delle due prove scritte diverse da quella in lingue, nonchè una fase del colloquio, devono consistere nell'impostazione e soluzione di questioni pratiche insorgenti nelle relative materie nell'attività di istituto.

2. — *Per il passaggio alla carriera di concetto del personale di cancelleria,* gli esami si articolano in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie che formano oggetto di prova obbligatoria secondo il regolamento che disciplina il pubblico concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera. La prova scritta in diritto amministrativo e l'andamento del colloquio devono avere carattere prevalentemente pratico e tendere ad accertare la capacità dei concorrenti a risolvere questioni di carattere amministrativo.

Analogo carattere hanno le prove integrative da sostenere per il conseguimento delle specializzazioni nelle materie indicate dal regolamento di cui al precedente comma.

3. — *Per il passaggio alla carriera di concetto degli assistenti commerciali,* gli esami si articolano in tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie che formano oggetto di prova obbligatoria secondo il regolamento che disciplina il pubblico concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera. Almeno una delle due prove scritte diverse da quella in lingua, nonchè l'andamento del colloquio devono avere carattere prevalentemente pratico e tendere ad accertare la capacità dei concorrenti a risolvere questioni proprie della carriera alla quale concorrono.

4. — *Per il passaggio alla carriera esecutiva,* gli esami sono a carattere pratico e si articolano in una prova scritta, una prova di dattilografia ed una orale.

La prova scritta consiste in una esposizione riguardante l'organizzazione del Ministero ed i servizi d'istituto, con particolare riguardo ai compiti della carriera per la quale si concorre.

La prova di dattilografia è quella prevista dal regolamento sul concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle stesse materie che costituiscono oggetto della prova orale del concorso di cui al precedente comma.

Art. 4.

(Rinvio alle disposizioni sui regolamenti di ammissione alle varie carriere)

Si applicano le disposizioni dei regolamenti sui concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle rispettive carriere per la regolazione della durata e delle modalità di svolgimento delle prove obbligatorie e per la attribuzione del relativo punteggio, nonchè per la regolazione dello svolgimento e della natura delle prove integrative e facoltative e per la relativa valutazione.

Le disposizioni dei regolamenti di cui al primo comma disciplinano altresì la formazione delle commissioni esaminatrici, la sede e il calendario delle prove, la formazione e l'approvazione delle graduatorie ed ogni altro aspetto dei concorsi in oggetto non specificamente regolato dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 5.

(Norme transitorie)

Ai concorsi possono partecipare anche gli impiegati che anteriormente all'8 gennaio 1971 rivestivano la qualifica di cancelliere principale, assistente commerciale principale e primo archivista e abbiano compiuto tredici anni di effettivo, complessivo servizio nelle rispettive carriere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1252.

Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(Requisiti per l'ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trent'anni e non inferiore ai ventun anni;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

(*Domanda di ammissione al concorso*)

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera *h*) nonchè un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia della autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

(*Commissione giudicatrice*)

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore al consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 4.

(*Titoli*)

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo seguente: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari di carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 1, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 5.

(*Prove obbligatorie*)

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

2) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

3) nozioni istituzionali di diritto civile;

4) geografia politica ed economica;

5) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e le capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Art. 6.

(*Punteggio*)

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8

Art. 7.

(*Prove integrative*)

Al fine di conseguire specializzazioni previste dal bando di concorso, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove integrative orali in una delle seguenti materie:

1) tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

2) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutele; movimenti sindacali;

3) lingua araba;

4) lingua cinese;

5) lingua giapponese.

Per la prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, semprechè il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

(*Prove facoltative*)

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue russa, tedesca e spagnola o in altre indicate dal bando.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, semprechè il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

(*Modalità e calendario delle prove*)

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni sucessivi.

I candidati dispongono di otto ore per le prove scritte fatta eccezione per le prove di lingue per cui dispongono di quattro ore.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 10

(*Adempimenti particolari della commissione relativamente alle prove scritte*)

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

(*Graduatoria*)

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

(*Norme da applicare*)

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 13.

(*Norme transitorie*)

Per la durata di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi al concorso anche i candidati in possesso di laurea in lingue o di lauree rilasciate dalle facoltà di lettere e filosofia, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica.

Limitatamente allo stesso periodo sarà consentita la sostituzione della prova obbligatoria nella lingua inglese o francese, di cui all'art. 5, con altra prova nella lingua tedesca o russa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1972

Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **1253.**

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di L'Aquila ad acquistare un immobile.

N. 1253. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di L'Aquila viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in L'Aquila, via XX Settembre, di proprietà della ditta « Fratelli Ciolina » al prezzo di L. 27.500.000, da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1254.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto provinciale per l'infanzia, di Ferrara.

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto provinciale per l'infanzia, di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. **1255.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza piemontese, con sede in Torino.

N. 1255. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza piemontese, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 4. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Sostituzione di componenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 166, concernente la costituzione di cui sopra;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1969 che riporta in un unico provvedimento la composizione della predetta commissione ed il successivo decreto ministeriale 24 gennaio 1970 concernente l'aggiunta di due membri;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 dell'11 aprile 1970, con il quale il dott. Piero Burigana ed il geom. Giuseppe Margotti sono stati chiamati a far parte della commissione anzidetta in qualità di membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, rispettivamente per la sezione *A*) per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari e per la sezione *B*) per i fiori e le piante ornamentali;

Vista la lettera datata 1° dicembre 1971 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con la quale viene richiesta la sostituzione di membri supplenti dott. Piero Burigana e geom. Giuseppe Margotti con il dott. Emilio Kronn;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1971 con il quale il direttore di divisione dott. Michele Di Chio è stato nominato membro effettivo della predetta commissione e il direttore di sezione dott. Guglielmo Costantini è stato nominato membro supplente;

Considerato che il direttore di divisione dott. Michele Di Chio è stato destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore di sezione dott. Guglielmo Costantini entra a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli quale membro effettivo sia della sezione relativa ai prodotti ortofrutticoli ed agrumari che di quella per i fiori e le piante ornamentali, in sostituzione del dott. Michele Di Chio.

Il direttore di sezione dott. Mario Bracchetti entra a far parte della predetta commissione per entrambe le sezioni quale membro supplente;

Art. 2.

Il dott. Emilio Kronn entra a far parte quale membro supplente della commissione e per le sezioni di cui all'articolo precedente in sostituzione del dott. Piero Burigana e del geom. Giuseppe Margotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: ZAGARI

(500)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1206)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Costituzione della riserva naturale orientata « Val Tovanella », in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepito dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali, territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che l'intero territorio della foresta demaniale « Val Tovanella » di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in comune di Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno, della superficie di ha. 1.040, a quota media di m. 1.100 s.l.m., e posto sulla destra orografica del Piave, compreso nel foglio n. 23 I.N.O. (Longarone) della carta I.G.M. al 25.000, risponde ai requisiti richiesti, in quanto trattasi di un comprensorio che nell'imponente e selvaggio spettacolo delle alte cime dolomitiche, rifugio di una ricca e tipica fauna delle Alpi orientali, presenta vaste aree popolate di relitti di flora calcarea, caratterizzata poi da una tipica selva d'abete che conserva ancora la struttura originaria che la rese famosa nel XIV secolo;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 21/263 del 16 novembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

La località « Val Tovanella », già indicata nelle premesse, che costituisce l'intero comprensorio della foresta demaniale omonima in provincia di Belluno, esattamente individuata nella planimetria al 25.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

DAI FOGLI N. 12 II° S.O. - N. 23 I° N.O. DELL'I.G.M. SCALA 1:25.000
F.D. VAL TOVANELLA
R.N.O."VAL TOVANELLA"
Rio Nero
Cma Val Bona
1241
T. Valbona
M. Rocchetta
Col Daries
1391
Cma Bosco Negro
2430
T. Valbona
Pian di Col Pelos
1592
Col Pelos
1811
Val delle Brustolade
Ca del Fien
1573
Col Tamal
Costa Signora
ROCCHETTA
CIME LA
Comune di Ospitale di Cadore
Val Tovanella
R. di Nosole
Costa De Bo
1066
Cas. di Pescol
Col della Varda
2140
C. La Serra
Col Siron
1671
Col Fason
1348
1611
Forc. la Pezze
Comune di Castello Lavazzo
Pian di Venturini
1317
Campedello
Cma dell' Albero
2018
Pra di Ros
La Rovese
F. PIAVE
il Paluch
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI RISERVA
290
91
92
293
31
32
33
34
35
136

(566)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 3 dicembre 1970 e 10 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Vicenza con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Vicenza.

Colture:	Giornate per ettaro Pianura	Collina	Montagna
Seminativo a rotazione	75	80	80
Seminativo arborato	85	90	90
Vigneto specializzato	170	185	185
Patate	75	80	80
Bietole	80	85	—
Asparagi	130	130	—
Tabacco (zone della Val Brenta, considerata anche la manutenzione delle terrazze)		850	
Tabacco (esclusa semina e coltivazione dei semenzai)	250		
Orto proprio	900	900	—
Orto a pieno campo	380	420	—
Prato irriguo	70	75	—
Prato asciutto	45	65	85
Prato pascolo		35	35
Pascolo	—	20	20
Bosco alto fusto	—	10	10
Bosco ceduo	—	20	20
Frutteto	170	185	185
Oliveto specializzato		100	

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da reddito: da 1 a 3 capi (*)	45
Bovini da allevamento	20
Bovini da carne	20
Suini: da 1 a 3 capi (*)	20
Ovini-caprini	3
Cavalli	20
Asini	20

(*) Per i capi in più, in proporzione.

Comuni inclusi nella zona *Pianura*:

Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Cartigliano Cassola, Costabissara, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda Montegaldella, Monticello Co/otto, Mussolente, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Rosà, Rossano Veneto, Sandrigo, Sarego, Schiavon, Sossano, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla, Zanè.

Comuni inclusi nella zona *Collina*:

Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Breganze, Brendola, Brogliano, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cornedo Vicentino, Creazzo, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Longare, Marostica, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monte di Malo, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Pianezze, Piovene Rocchette, Romano d'Ezzelino, Salcedo, S. Germano dei Berici, S. Pietro Mussolino, Santorso, S. Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Sovizzo, Trissino, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

Comuni inclusi nella zona *Montagna*:

Altissimo, Arsiero, Asiago, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Pedemonte, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, S. Nazario, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Tretto (fraz. di Schio), Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(583)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 24 novembre 1970, e 20 luglio 1971 della commissione provinciale per

la mano d'opera agricola di Verona con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Verona.

Colture:	Giornate per ettaro Pianura	Collina	Montagna
Seminativo semplice	22	28	32
Seminativo semplice irriguo	24	30	—
Seminativo arborato	36	42	42
Seminativo arborato irriguo	42	46	—
Colture foraggere permanenti	18	18	22
Prati irrigui	20	20	—
Tabacco	100	100	—
Orti industriali	450	—	—
Floricoltura	500	—	—
Vigneto	120	130	130
Frutteto	140	140	160
Oliveto	80	80	—
Bosco	10	10	10
Pioppeto	15	15	15
Tare ed incolti produttivi	10	10	10

Bestiame:	Giornate per capo
Equini	10
Bovini da reddito	22
Bovini da allevamento	10
Suini	4
Ovini	3

Pianura - comuni di: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Povegliano, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, S. Martino B.A., S. Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Verona, Veronella, Vigasio, Villabartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Collina - comuni di: Affi, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cavaion, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, S. Giovanni Ilarione, S. Pietro in Cariano, S. Ambrogio Valpolicella, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio.

Montagna - comuni di: Badia Calavena, Boscochiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Roverè Veronese, S. Mauro di Saline, S. Anna d'Alfaedo, S. Zeno di Montagna, Selva di Progno, Velo Veronese, Vestenanova.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(587)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 26179 del 2 dicembre 1971 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con cui si chiede la sostituzione del dott. Enzo Marcolini, membro effettivo in seno a detto organo collegiale, perchè collocato a riposo, con il dott. Gabriele Sciumbata;

Decreta:

Il dott. Gabriele Sciumbata è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del dottor Enzo Marcolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(963)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Variazione del tasso di sconto per le operazioni relative agli effetti concernenti gli ammassi obbligatori e le campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 13 ottobre 1971;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dal 31 gennaio 1972 la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso obbligatorio del grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64 è ridotto dal 3,50% all'1%, pari al tasso previsto per le anticipazioni straordinarie al Tesoro.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia rimane invariata nella misura del 3,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1333)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1972.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 5859 in data 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1972, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi;

Visto l'art. 12 del decreto stesso, con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1972, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche *F* - *G* - *H* - *L* - *M* - *N* - *O* - *P* - *Q*, sono stampati su carta filigranata a modello unico e constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, con filigrana in chiaro e scuro, presenta: il valore numerico relativo ad ogni taglio; la dizione « MINISTERO DEL TESORO »; la testa dell'Italia turrita, cinta di lauro, entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli; ed inoltre disegni ornamentali consistenti in tralci di acanto stilizzato ai lati e in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo.

L'estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice, composta di motivi ornamentali, per il corpo del titolo e ad una cornicetta a motivi bianco linea, riprodotta sui lati esterni, per la cedola interessi.

In tutto il modello (cioè nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi) campeggia un fondino minuto, conseguito combinando la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO DEL TESORO » con la sagoma di uno stemma. Per il corpo del titolo, l'estetica del modello si completa con: una cornice di formelle in linea nera; un nastro ondulato, tinteggiato da linee sottili a larga ondulazione e avente le estremità ripiegate; la dizione « MINISTERO DEL TESORO » su detto nastro; lo stemma dello Stato; e, nella parte bassa, con una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana.

Il modello presenta anche alcuni spazi e precisamente: nella matrice, in basso, uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della tesoreria; nel corpo del titolo, due spazi circolari, anche essi a tratteggio ondulato, destinati a ricevere, quello di sinistra, l'impronta a secco dello stemma della Repubblica e quello di destra il timbro dell'ufficio emittente; nella cedola interessi, in alto a sinistra, un uguale spazio per l'impronta del bollo a secco.

I testi di ciascuna delle sei parti delle quali il modello si compone, cominciando dalla matrice, sono i seguenti:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1972 - Serie (segue la Serie) - N° (segue il numero) - Scadenza . . . . - Lire (sotto, il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (sotto, il valore in lettere) - Esercizio 1972 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N. . . . . . - Interessi . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la Serie);

3) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dal basso in alto);

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1972 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A . . . . . mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di . . . . . pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno . . . . . Il direttore generale del Tesoro Gastone Miconi - Interessi . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria - Il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dall'alto in basso);

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (sotto il valore in lettere) - Esercizio 1972 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N° . . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata in calcografia per le cornici, i fondi, i testi e la dizione: « TIMBRO DELL'UFFICIO EMITTENTE », ed in tipografia per la dizione: « ESERCIZIO 1972 », la firma del Direttore generale del Tesoro e la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

L.	100.000:	bleu acciaio;
L.	500.000:	viola;
L.	1.000.000:	bruno rosso;
L.	5.000.000:	verde nero;
L.	10.000.000:	grigio perla;
L.	50.000.000:	bleu oltremare;
L.	100.000.000:	rosso carminio;
L.	500.000.000:	viola malva;
L.	1.000.000.000:	verde smeraldo.

Colori per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1972
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 237

(1330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario e del sub commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2309, in data 11 dicembre 1971, le cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento sono state revocate ed i signori Gaetano Caico e avv. Antonio Ciaccio sono stati nominati, rispettivamente, commissario e sub commissario dell'ente stesso.

(1255)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1020, in data 20 dicembre 1971, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

(762)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 664.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1044)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 456.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1045)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.568.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1046)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.861.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1047)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.188.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1048)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.920.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1049)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1050)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Aquara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.794.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1051)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.457.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1052)

Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.853.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1053)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.136.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1054)

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Bellante (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.333.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1055)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.229.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1056)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.331.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1057)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.540.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1058)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1059)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 538.059.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo, del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1060)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Cermignano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.538.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1061)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Cagli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.156.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1062)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.127.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1063)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.589.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1064)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.757.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1065)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1066)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1067)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1068)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1069)

Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Casaletto Spartano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.891.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.079.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1071)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.624.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1072)

Autorizzazione al comune di Celle di Bulgheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Celle di Bulgheria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.782.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1073)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.488.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1074)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.315.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1075)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.128.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1076)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.582.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1077)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.178.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1078)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.132.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1079)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.628.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1080)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Francica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.033.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1081)

Autorizzazione al comune di Giffoni Valle Piana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 24 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	589,85	589,85	590,30	589,85	589,50	590,20	590,20	589,85	589,85	589,80
Dollaro canadese	586,30	586,30	586,30	586,30	585,80	586,25	586,60	586,30	586,30	586,25
Franco svizzero	152,28	152,28	152,20	152,28	152 —	152,13	152,31	152,28	152,28	152,25
Corona danese	84,31	84,31	84,20	84,31	84,10	84,16	84,26	84,31	84,31	84,30
Corona norvegese	88,24	88,24	88,18	88,24	88 —	88,18	88,20	88,24	88,24	88,24
Corona svedese	122,75	122,75	122,80	122,75	122,40	122,77	122,79	122,75	122,75	122,75
Fiorino olandese	184,49	184,49	184,63	184,49	184,10	184,32	184,48	184,49	184,49	184,50
Franco belga	13,3580	13,358	13,3650	13,3580	13,32	13,35	13,3625	13,3580	13,35	13,35
Franco francese	114,44	114,44	114,45	114,44	114,20	114,45	114,47	114,44	114,44	114,40
Lira sterlina	1528,15	1528,15	1529 —	1528,15	1526,50	1523,67	1528,75	1528,15	1528,15	1528,15
Marco germanico	183,6650	183,665	183,65	183,6650	183,40	183,32	183,70	183,6650	183,66	183,65
Scellino austriaco	25,2935	25,2935	25,29	25,2935	25,225	25,26	25,3050	25,2935	25,29	25,26
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,65	21,70	21,50	21,68	21,65	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	8,9490	8,949	8,95	8,9490	8,90	8,95	8,9525	8,9490	8,94	8,95

Media dei titoli del 24 gennaio 1972

Rendita 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,65
» 5 % (Ricostruzione)	92,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,05
» 5 % (Città di Trieste)	93,425
» 5 % (Beni esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,175
» 5,50 % » » 1968-83	90,175
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1972

Dollaro USA	590,025
Dollaro canadese	586,45
Franco svizzero	152,295
Corona danese	84,285
Corona norvegese	88,22
Corona svedese	122,77
Fiorino olandese	184,485
Franco belga	13,36
Franco francese	114,455
Lira sterlina	1528,45
Marco germanico	183,682
Scellino austriaco	25,299
Escudo portoghese	21,675
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2203/71, n. 2248/71 e n. 2296/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 15 *ottobre* 1971 *al* 21 *ottobre* 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	42,00
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e la Iugoslavia (5)	52,50
	- gli altri paesi terzi	47,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	74,50
	- la zona III (6)	79,50
	- la zona IV (6)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	64,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	59,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	67,50
	- gli altri paesi terzi	55,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	44,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	57,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	50,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	45,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	39,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	76,00
	- le zone II e I (6)	73,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	65,90
	- gli altri paesi terzi	59,90
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	58,40
	- gli altri paesi terzi	52,40
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	74,50
	- la zona IV b) (6)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50

Periodo dal 22 ottobre 1971 al 28 ottobre 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	42,00
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	36,00
	- le zone I, II, III, V a) e la Iugoslavia (5)	49,50
	- gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	74,50
	- la zona III (6)	79,50
	- la zona IV (6)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	64,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	59,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	67,50
	- gli altri paesi terzi	55,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	44,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	57,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	50,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	45,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	39,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	76,00
	- le zone II e I (6)	73,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	65,90
	- gli altri paesi terzi	59,90
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	58,40
	- gli altri paesi terzi	52,40
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	74,50
	- la zona IV b) (6)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50

Periodo dal 29 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,00
	- le zone I, II, III, V a) e la Iugoslavia (5)	44,50
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
x 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	74,50
	- la zona III (6)	79,50
	- la zona IV (6)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	64,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	59,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	67,50
	- gli altri paesi terzi	55,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	44,00
x 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	76,00
	- le zone II e I (6)	73,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	65,90
	- gli altri paesi terzi	59,90
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	58,40
	- gli altri paesi terzi	52,40
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	74,50
	- la zona IV b) (6)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50

NOTE

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(10630)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Porto Recanati

Con decreto n. 53 del 1° dicembre 1971 del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Porto Recanati (Macerata), con i mappali 20, 21, 23 e 34 del foglio n. 3, della superficie di mq. 38.100.

(763)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Bertuglia Angelina in data 10 luglio 1967 avverso il parziale annullamento del decreto di nomina nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(604)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Murgia Maria in data 10 gennaio 1966 avverso denegata immissione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

(603)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 341, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Di Candilo Panfilo in data 15 novembre 1967 avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

(602)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1971, registro n. 76, foglio n. 134, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Natoli Maria in Raimondi in data 5 novembre 1963 avverso la denegata immissione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(601)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica allo statuto del consorzio di bonifica della Capitanata, con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5002, in data 4 gennaio 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Capitanata, con sede in Foggia, deliberata dal consiglio dei delegati in data 19 novembre 1971.

(611)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Bassa Parmense, con sede in Parma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6292, in data 4 gennaio 1972, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Bassa Parmense, con sede in Parma, deliberato dal consiglio dei delegati in data 30 ottobre 1971.

(612)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica di Arneo, con sede in Nardò

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 6330, in data 4 gennaio 1972, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Arneo, con sede in Nardò (Lecce), deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 novembre 1971.

(613)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astronomico di Roma l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A ») gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intesa ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato « B ».

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto

Art 8.

La votazione complessiva sara determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale — Parte II — del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ed avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971
Registro n. 75 Pubblica istruzione, foglio n. 387

ALLEGATO « A »

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . . sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess. . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) — carriera di concetto — con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 387, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972.

A tal fine . . . sottoscritt. . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . ;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit. . . o dispensat. . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut. . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . . sottoscritt. . . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcune responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)
. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione, di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

PROGRAMMA DI ESAMI

Meccanica d'officina:

Lavorazioni in genere, utensili a mano (lima, raschietto, etc.), cenni di forgiatura, cenni di saldatura (arco e cannello), macchine utensili (fresatrice, tornio, trapanatrice, piallatrice, mola), utensili per le macchine (angoli di spoglia etc.), tracciamento meccanico (metodi di tracciamento, costruzioni geometriche elementari).

Misure meccaniche:

Criteri di misura, misure al tracciamento (riga, squadra, rapportatore), misure alla produzione (riga, calibro, micrometro, tamponi, piano di controllo), misure al controllo (passimetri, comparatore, blocchetti, piano).

Materiali:

Bronzi, acciaio, alluminio, materie plastiche. Cenni sulle loro lavorazioni specifiche ed applicazioni. Trattamenti termici dei metalli.

Cultura astronomica:

La sfera celeste: meridiani e paralleli. Coordinate: ascensione retta e declinazione, angolo orario. Strumenti astronomici: l'equatoriale, lo strumento dei passaggi, l'astrografo, il meridiano.

Fotografia:

Generalità; il processo negativo in bianco e nero, il processo positivo in banco e nero.

(764)

Concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli Osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astronomico di Padova l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di quattro unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli Osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 30 luglio 1970

p. *Il Ministro*: Romita

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971
Registro n. 75 Pubblica istruzione, foglio n. 395

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . . (*a*), nat . a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 395, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972.

A tale fine . . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . ,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

. sottoscritt . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove verteranno su uno dei seguenti argomenti, a scelta del candidato:

A) *Meccanica*:

Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di officina e loro uso. Disegno meccanico e progettazione di strumenti con disegni quotati. Telescopi: montature meccaniche. Movimenti orari e movimenti micrometrici in alfa e delta e loro realizzazione. Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di misura in uso negli osservatori astrofisici. Controllo degli orologi. Elementi di astronomia. Elementi di elettrotecnica.

La prova pratica consisterà nella progettazione, con disegni quotati, di uno strumento o parte di strumento, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

B) *Elettronica e ottica*:

Conoscenza approfondita delle principali tecniche elettroniche e ottiche in uso negli osservatori astronomici. Fotomoltiplicatori e intensificatori di immagini. Loro messa a punto e controllo. Progettazione di apparecchi elettronici. Elementi di ottica elettronica. Messa a punto e controllo di sistemi ottici: telescopi parabolici e Schmidt; spettrografi a prisma e a reticolo. Uso del banco ottico.

La prova pratica consisterà nel disegno o nel montaggio di un apparecchio o parte di apparecchio con parti elettroniche o ottiche.

C) *Calcolo elettronico*:

Conoscenza delle tecniche di programmazione elettronica su nastro o schede perforate. Uso di calcolatrici elettroniche.

La prova pratica consisterà nel calcolo, a mezzo di elaboratore elettronico, di un problema astronomico, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

(765)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) della protezione civile e dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile e in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica di concetto della protezione civile e servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quindici posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto della protezione civile e dei servizi antincendi, di cui alla tabella *E* annessa alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30 salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni 35.

In merito all'elevazione del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo degli anni 30 è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini depositati dal nemico; che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglia numerosa;

per il personale licenziato dagli enti soppressi per legge, alle condizioni e nei termini stabiliti dalle disposizioni sulla soppressione degli stessi;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) il limite massimo di anni 30 è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II) purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. A tal fine sarà inviato tempestivo invito di presentazione ai singoli candidati.

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari di cui al punto VI) del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data di conferimento;

servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I — Titolo I — capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio e precisamente:

a) di una prova scritta, comune a tutti i candidati su argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*) dell'allegato *A*;

b) di una prova scritta, a scelta del candidato, su argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*);

c) di un colloquio su tutto il programma di cui allo allegato *A*.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 26 e 27 maggio 1972 con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilista, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno — Direzione generale protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della affissione dell'elenco, di cui al precedente art. 9 i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno il documento militare di cui al successivo art. 11, n. 5) annotato delle benemerenze.

I mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della scrizione nei ruoli provinciali della opera.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, n. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciata dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10.

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di Leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geometra e perito in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso. Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di geometra e perito.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

Il tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente del servizio personale della Direzione Generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

p *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 79

PROGRAMMA D'ESAMI

1. *a*) Nozioni di storia letteraria italiana.
b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.
c) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

2. *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni (Stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali.

Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno (Elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori.

Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazioni - modulazione - rilevazione - amplificazione trasmettitori e ricevitori.

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine. Resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine.

Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione ed allo scarico - macchine idrauliche - motori a combustione interna - ventilatori e compressori.

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

3. Matematica e fisica.

Algebra: equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - Logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche.

Trigonometria piana.

Geometria piana e dello spazio.

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.
Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica.
(Chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata).

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio personale - Divisione R.T.A. — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto dei servizi antincendi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ... ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso del diploma di . . . (indicare la specializzazione per i periti industriali) conseguito presso l'istituto nell'anno scolastico -

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .

Data, ...

Firma .
(la firma deve essere autenticata)

(759)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, integrato dal decreto ministeriale 30 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitre posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1970 ed integrato con il decreto ministeriale 30 settembre 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Leli dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:
Severi dott. Giocondo, geofisico capo;
D'Alanno dott. Ulderico, direttore di divisione;
Renna prof. Rocco, ordinario di aerotecnica, costruzioni aeronautiche e laboratorio presso l'istituto tecnico industriale « Fermi » di Napoli;
Oreglia prof. Liliana nata Scazzosi, ordinaria di disegno tecnico presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma.

Segretario:
Simoni dott. Silvana, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della materia a fianco di ciascuno indicata:
Squitieri dott. Michele, ispettore generale, per la prova di lingua francese;
Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, per la prova di lingua tedesca;
Preti dott. Lorenzo, direttore di divisione, per la prova di lingua inglese;
De Stradivari Aldo, col. GAri, per la trattazione degli argomenti relativi ai turbogetti;
Chessa Marco, ten. col. GArc, per la trattazione degli argomenti relativi all'armamento.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario della anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Registro n. 62 Difesa, foglio n. 160

(756)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei partecipanti al concorso a posti di « manovale specializzato ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1971, registro n. 47 Difesa, foglio n. 349, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i partecipanti al concorso a posti di « manovale specializzato », nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(792)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario della prova scritta del concorso a due posti di ecologo aggiunto

La prova scritta del concorso a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1972, già fissata per il giorno 3 febbraio 1972, è stata rinviata al giorno 28 marzo 1972, con inizio alle ore 8,30. Essa avrà luogo a Roma, via Torino n. 45.

(975)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Cagliari, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1971 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1971, n. 12156, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Cagliari, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1968, n. 8559.

(626)

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Commissione esaminatrice per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca per i magistrati ed il personale direttivo appartenente all'ordine giudiziario.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, relativa all'indennità di 2ª lingua ai dipendenti civili dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano od in uffici con sede in Trento aventi competenza regionale;

Visti il regolamento di esecuzione di detta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, numero 807, ed il bando 9 novembre 1971, n. 106 di questa presidenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 22 novembre 1971 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 19 novembre 1971, con il quale è stata indetta la sessione ordinaria di marzo 1972 di esami per i magistrati ed il personale direttivo appartenente all'ordine giudiziario per il conseguimento della indennità prevista dalla legge precitata;

Ritenuto doversi ora nominare la commissione esaminatrice per le suddette categorie di personale;

Letta la nota del Ministero della pubblica istruzione circa la designazione dei docenti universitari, al fine della composizione della commissione medesima;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è costituita come in appresso:

Presidente effettivo:

Colla dott. Alberto, magistrato di appello presso la corte di Trento.

Presidente supplente:

Traversa dott. Francesco, magistrato di appello, giudice al tribunale di Trento.

Componenti effettivi:

Baioni prof. Giuliano, docente di lingua e letteratura tedesca all'Università di Padova;

Bevilacqua prof. Giuseppe, docente di lingua e letteratura tedesca all'Università di Firenze.

Componenti supplenti:

Paoli prof. Rodolfo, docente di lingua e letteratura tedesca all'Università di Bologna;

Tapparelli prof.ssa Elda, docente di lingua e letteratura tedesca all'Università di Padova.

Segretari:

Zanetti dott. Bernardino e Maffei dott. Luigi, entrambi cancellieri capi sezione alla corte di appello di Trento, il primo quale segretario effettivo, il secondo quale supplente.

Art. 2.

Le prove scritte ed orali di esami avranno luogo in Bolzano, nella sede del tribunale, in giorni da determinarsi, che saranno tempestivamente comunicati agli interessati.

Trento, addì 11 gennaio 1972

Il presidente: DE ROBERTIS

(973)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 463-AA.6/10 in data 12 marzo 1971, successivamente modificato con decreto n. 771-AA.6/10 in data 11 maggio 1971, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei veterinari di Padova e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 6864/8/6 in data 30 dicembre 1971 del medico provinciale di Padova, con il quale viene nominato a componente della commissione in parola il dott. Cazzola Mario, rappresentante dei veterinari condotti di ruolo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto in data 12 marzo 1971, successivamente modificato con decreto in data 11 maggio 1971, è così composta:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Presti avv. Francesco, vice prefetto ispettore, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

Tafuri dott. Enrico, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Gentile prof. dott. Giuseppe, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Cazzola dott. Mario, veterinario condotto titolare.

Segretario:
Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 31 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: Berti

(774)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 393 del 12 febbraio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1970;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.VIII.II.20.C/838, in data 16 ottobre 1971, del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 1960/11-4 Gab., del 16 giugno 1971 della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei veterinari e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto indetto con il decreto citato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica dell'Università di Napoli;
Catellani prof. Giorgio, direttore dell'istituto degli alimenti di origine animale dell'Università di Napoli;
Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Arpago dott. Nicola, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
De Sario dott. Nicola, veterinario condotto di S. Maria Capua Vetere.

Segretario:
Petrella dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Caserta, addì 7 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: Vaccaro

(775)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1971, n. **56.**

Norme di adeguamento della legge 11 giugno 1971, n. 426 e altre norme in materia di commercio ambulante e di chiusura e orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 14 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Norme di adeguamento della legge statale 11 *giugno* 1971, *n.* 426

Art. 1.

Per la disciplina del commercio nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, si osserva la legge statale 11 giugno 1971, n. 426, *salvo quanto stabilito dalle norme di adeguamento contenute nel presente capo.*

Art. 2.

La menzione del registro prefettizio, nell'art. 2, secondo comma, della citata legge statale, è riferita al registro regionale delle cooperative, istituito con legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.

Art. 3.

La commissione prevista dall'art. 4, IV comma, della stessa legge, può essere presieduta, per delega del Presidente della Camera di commercio, da un membro della Giunta camerale.

Alla nomina di detta commissione, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Al punto 3) degli articoli 5 e 6 della stessa legge, dopo la parola « Stato » sono aggiunte le parole « o dalla Regione ».

Art. 5.

Il ricorso di cui all'art. 8 della stessa legge, è proposto all'Assessore regionale all'industria ed al commercio.

Art. 6.

Della commissione comunale prevista dall'art. 15 della stessa legge, fanno parte:

a) in luogo del direttore dell'UPICA, un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale all'industria ed al commercio;

b) in luogo dei quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori, tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della provincia.

Per la nomina della commissione comunale di cui al precedente comma, è fissato il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Della commissione regionale, prevista dall'art. 17 della citata legge statale, fanno parte:

a) in luogo del Presidente della Giunta regionale, l'Assessore regionale all'industria ed al commercio, che la presiede;

b) in luogo dei due rappresentanti delle Camere di commercio della regione, quattro rappresentanti delle stesse, scelti nei settori commmerciali e della produzione agricola, industriale od artigianale;

c) in luogo del rappresentante del Ministero dell'industria, il Direttore regionale dell'industria e del commercio o — in caso di assenza o impedimento — chi legalmente lo sostituisce;

d) in luogo del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un funzionario dell'Assessorato regionale dell'urbanistica;

e) in luogo dei quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori, tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della regione.

Per la nomina della commissione regionale di cui al precedente comma, è fissato il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 18 della citata legge statale non si applica nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9.

Per l'esercizio del controllo sostitutivo di cui all'art 21 della stessa legge, è stabilito il termine di 16 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in luogo del termine di 18 mesi, previsto da detto articolo.

Art. 10.

Il nulla osta regionale di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge statale, è sempre prescritto, quando la superficie di vendita è maggiore di 400 metri quadrati.

Art. 11.

Il ricorso di cui all'art. 32 di detta legge statale, è proposto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, al Comitato provinciale di controllo competente per territorio.

Art. 12.

Le tabelle merceologiche di cui all'art. 37 della stessa legge statale, sono determinate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

I comuni hanno facoltà, previo consenso della Giunta regionale, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse, in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Resta fermo quant'altro stabilito dal citato art. 37.

Art. 13.

Per la definizione dei procedimenti ancora pendenti, di concessione di licenze di vendita, in esecuzione di decisioni giurisdizionali o di decisioni di ricorsi amministrativi, già adottate prima dell'entrata in vigore della citata legge statale 11 giugno 1971, n. 426, continuano ad applicarsi le leggi anteriori.

Resta fermo quant'altro stabilito dall'art. 43 di detta legge statale riguardo alle autorizzazioni del periodo transitorio.

CAPO II

Disposizioni in materia di commercio ambulante

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e successive modificazioni, la commissione comunale di cui all'art. 2 della medesima legge, è sostituita dalla commissione comunale di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed all'art. 6 della presente legge.

Art. 15.

Per le licenze rilasciate nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il visto annuale di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è reso biennale.

Art. 16.

Il ricorso di cui all'art. 15 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è proposto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, entro il termine di 30 giorni, al Comitato provinciale di controllo competente per territorio.

CAPO III

Disposizioni in materia di chiusura settimanale dei pubblici esercizi e di orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

Art. 17.

Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1970, n. 2, l'espressione « le determinazioni già di competenza del Prefetto, previste dall'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973 » è sostituita con l'espressione « le determinazioni già di competenza del prefetto ai sensi dell'art. 2 dell'abrogata legge 16 giugno 1932, n. 973 ».

Art. 18.

Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, riguardo ai provvedimenti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 1° giugno 1971, n. 425, si applicano le disposizioni dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1970, n. 2.

Art. 19.

Le spese per il funzionamento della commissione regionale prevista dall'art. 7 della presente legge, fanno carico al capitolo 332 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento presenta sufficienti disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Presidente*: l'Assessore effettivo designato: MORO

(11858)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.